




Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna

**COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA
(*LINEA ROSSA*)**

CIG:

Indice generale

Art. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 -	CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
	2.1 Criteri generali della verifica.....	4
	2.2 Verifica della documentazione.....	6
Art. 3 -	MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI SVOLGIMENTO.....	8
Art. 4 -	STRUTTURA TECNICA.....	9
Art. 5 -	RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	10
Art. 6 -	PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA E CODICE DI COMPORTAMENTO. .	10
Art. 7 -	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	11
Art. 8 -	SUBAPPALTO.....	12
Art. 9 -	STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO.....	14
Art. 10 -	VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
Art. 11 -	MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
Art. 12 -	PENALI.....	16
Art. 13 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 14 -	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 15 -	RECESSO.....	17
Art. 16 -	TUTELA DELLA PRIVACY.....	18
Art. 17 -	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	18
Art. 18 -	AVVERTENZE.....	19
Art. 19 -	ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	20
Art. 20 -	FORO COMPETENTE.....	20
Art. 21 -	NORME DI RINVIO.....	20
Art. 22 -	REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	20

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica del Progetto Definitivo della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa), redatto in continuità con il disegno progettuale di cui al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) approvato in data 20/12/2019 dalla Giunta Comunale con deliberazione PG568842, tenendo conto degli indirizzi previsti nell'atto di approvazione, dell'esito della verifica di assoggettabilità a VIA ed adottando compiutamente la metodologia BIM, secondo le indicazioni di cui al Piano di gestione Informativo.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara oltre che secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Si richiede inoltre, ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa in materia, una particolare attenzione ad alcuni aspetti progettuali per i quali andranno previsti specifici report:

- sistemazioni urbanistiche: dovranno integrarsi con quelle presenti nell'area oggetto del progetto, l'organismo di verifica dovrà inoltre analizzare i punti di transizione tra sistemazioni di progetto e sistemazioni esistenti al fine di garantire continuità agli aspetti funzionali ed estetici;
- accessibilità e utenze deboli: una particolare attenzione dovrà essere posta alla piena accessibilità, con riferimento alle persone diversamente abili, a tutte le diverse componenti dell'infrastruttura e agli spazi pubblici oggetto dell'intervento; inoltre l'organismo di verifica dovrà analizzare che il progetto tuteli pienamente le utenze deboli, garantendo la continuità dei percorsi sia pedonali che ciclabili e assicurandone la corretta transizione con gli esistenti;
- sicurezza stradale: si richiede all'organismo di verifica una verifica specifica delle tematiche di sicurezza stradale al fine di assicurare il corretto inserimento del progetto nella viabilità cittadina esistente, assicurandosi di non creare punti di rischio potenziale.
- analisi dei computi metrici estimativi: una particolare attenzione dovrà esser posta agli elementi dei computi affinché comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi.
- impianti ferrotranviari: verifica dell'efficacia delle soluzioni proposte, nel rispetto delle specifiche norme.

L'importo attualmente stimato delle opere oggetto di verifica, desunto dal "*Calcolo sommario della spesa*" (elaborato B381.SF.CST.CM001.C) di cui al Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato, è pari a euro 319.184.426,63

Il progetto definitivo oggetto dell'attività di verifica di cui al presente Capitolato sarà oggetto di Conferenza dei Servizi, nell'ambito del "Procedimento Unico" di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, per la quale si ritiene necessaria la partecipazione ad ogni seduta da parte

dell'affidatario.

Il progetto definitivo revisionato sulla base delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi sarà posto a base di gara, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori (appalto integrato), come previsto all'art.59 c.1 del D.Lgs.50/2016.

Pertanto, l'attività di verifica del progetto definitivo di cui al presente Capitolato deve ritenersi propedeutica e indispensabile alla validazione del progetto necessaria per la gara, come stabilito all'art. 26 c8 del D.Lgs.50/2016.

OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'affidatario, nei successivi tre anni dalla data del certificato di verifica di conformità del servizio di verifica del livello di progettazione precedente, rilasciato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, la verifica della progettazione esecutiva dell'opera; tale ulteriore affidamento sarà regolato da tutto quanto indicato nel presente documento sotto la voce **"Servizio opzionale"**.

Tale eventuale affidamento della verifica della progettazione esecutiva avverrà a seguito di trattativa diretta.

Al servizio opzionale si applicheranno le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato, ferma restando la permanenza della loro compatibilità e applicabilità in relazione all'oggetto del futuro affidamento e alle esigenze della stazione appaltante.

Art. 2 - CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La verifica del progetto definitivo è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale sviluppata alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nell'Allegato 2 alla Delibera di approvazione del medesimo "Indirizzi e prescrizioni per l'elaborazione della progettazione definitiva della prima linea tranviaria (Linea Rossa) di Bologna", all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA ed agli esiti ed alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi.

Nello svolgimento del servizio l'affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della stazione appaltante e con il responsabile del procedimento, che provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche.

In qualsiasi momento del processo di verifica spetterà al responsabile del procedimento segnalare eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la stazione appaltante potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico.

2.1 Criteri generali della verifica

Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- coerenza tra le ipotesi progettuali di base;

b) completezza ed adeguatezza della progettazione:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- verifica dell'adempimento alle prescrizioni, osservazioni, pareri riscontrati a seguito di un precedente esame da parte degli Enti competenti;
- verifica dell'adempimento a quanto previsto nel Piano di Gestione Informativo soprattutto in merito al livello di verifica LV3, in particolare della completezza dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi sui modelli BIM

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, soprattutto per la parte grafica sia per gli elaborati estratti dai modelli BIM che di quelli prodotti tradizionalmente mediante CAD
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- verifica della coerenza formale tra gli elaborati grafici estratti dai modelli BIM e quelli prodotti tradizionalmente mediante CAD;

d) Compatibilità

- verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali del PFTE e nell'Allegato 2 alla Delibera di approvazione del medesimo "Indirizzi e prescrizioni per l'elaborazione della progettazione definitiva della prima linea tranviaria (Linea Rossa) di Bologna".
- verifica della rispondenza del progetto ai contenuti della Determinazione n. 11413 del 6 luglio 2020 del Responsabile del servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna in merito all'esito della

verifica di assoggettabilità a VIA (screening) nonché agli esiti della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

- verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni comunque formulate nel corso della procedura approvativo del progetto definitivo;
- e) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, anche in considerazione dei fondi già riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al PFTE con DM 607 del 27-12-2019;
- f) appaltabilità del progetto in considerazione del previsto ricorso all'appalto integrato;
- g) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- h) possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti anche in relazione alle scadenze imposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il mantenimento dei fondi riconosciuti con DM 607 del 27/12/2019;
- i) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale, le verifiche saranno condotte in continuità con la verifica del progetto definitivo

2.2 Verifica della documentazione

La verifica da parte dell'affidatario al controllo sarà effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente, per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al paragrafo precedente, si dovrà:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel PFTE e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo:
 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
 2. le norme cogenti;
 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 4. le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della Regione Emilia-Romagna ed i nuovi prezzi siano congrui, qualora non ricavati dai prezzi regionali;
 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. i totali calcolati siano corretti;
 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS);
 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

11.i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale, la verifica della documentazione sarà condotta in continuità con la verifica del progetto definitivo.

Art. 3 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI SVOLGIMENTO

L'esecuzione della prestazione prevederà diverse fasi anche in relazione al momento di avvio della prestazione stessa rispetto allo stato della Conferenza dei Servizi, alle cui sedute l'affidatario dovrà partecipare, se non ancora terminata alla data di avvio della prestazione.

Se la prestazione avrà avvio in corso di Conferenza dei Servizi, dovrà essere prodotto un primo **Rapporto Intermedio di Controllo (RIC)** entro **20 giorni** dalla data di avvio della prestazione oggetto del presente Capitolato. Sulla base dei documenti contrattuali e sulle osservazioni contenute nel RIC il progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni entro i successivi **10 giorni**.

In ogni caso, al termine della Conferenza dei Servizi, **entro i successivi 10 giorni** dalla presentazione del progetto definitivo completo e aggiornato a seguito delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi stessa, l'affidatario dovrà produrre un **Rapporto Finale di Controllo (RFC)** o in alternativa e per una sola volta un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC).

I rapporti intermedi di controllo (RIC) dovranno dare conto di tutte le carenze sia formali che sostanziali e definire le azioni correttive in caso di non conformità. A valle della loro emissione dovrà essere richiesto dall'affidatario un contraddittorio con i progettisti che avverrà in apposite riunioni tempestivamente convocate e delle quali si dovrà redigere un Verbale; alle riunioni dovrà essere presente anche il RUP che potrà delegare la presenza a tecnico di staff.

Il Rapporto Finale di controllo (RFC) consisterà nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale revisionato e completo in ogni sua parte, della risoluzione di tutte le non conformità rilevate attraverso l'emissione dei rapporti intermedi di controllo. Qualora dalla verifica finale del corpo progettuale revisionato e completo dovessero risultare non conformità ancora aperte, il Rapporto Finale di Controllo sarà emesso con esito negativo.

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale, la verifica sarà condotta sulla base di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, in riferimento alla sola progettazione esecutiva, alla base della gara dell'Appalto Integrato ed attraverso la redazione di **Rapporti Intermedi di Controllo (RIC)** a cadenza mensile e di un **Rapporto Finale di Controllo (RFC)**.

Art. 4 - STRUTTURA TECNICA

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti abilitati, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, per lo svolgimento della prestazione l'affidatario dovrà avere costituito al proprio interno una Struttura tecnica dedicata all'attività di verifica dei progetti.

L'affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del servizio, la struttura tecnica offerta in sede di gara.

Dal momento della consegna dell'offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo svolgimento dell'incarico non sono ammesse variazioni nella composizione della struttura tecnica offerta, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla stazione appaltante previa tempestiva presentazione da parte dell'affidatario di motivata richiesta e i tecnici facenti parte della struttura tecnica offerta potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.

La Struttura tecnica dovrà includere un professionista esperto :

1. in materia di componenti e sottosistemi edilizi;
2. in materia di ingegneria dei trasporti a guida vincolata;
3. in materia di impianti ferrotranviari;
4. in materia di ingegneria elettrotecnica ed impiantistica;
5. in materia di ingegneria strutturale e ponti;
6. in materia geotecnica e strutture di fondazione;
7. in materia di sicurezza;
8. in materia di valutazione di impatto ambientale;
9. in materia di BIM;
10. in materia di CAM.

Una o più delle professionalità minime sopra indicate, con un massimo di tre, potranno far capo anche ad una stessa persona.

Potranno far parte della Struttura tecnica i soci attivi, i dipendenti e i consulenti del concorrente abilitati in accordo a quanto prescritto dall'ente di accreditamento.

Le singole professionalità costituenti la Struttura tecnica non devono aver partecipato direttamente o indirettamente né alla predisposizione dei documenti per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello e non avere in corso e non

avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione.

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale, questo dovrà essere svolto dalla stessa struttura tecnica così come individuata per la verifica del progetto definitivo.

Art. 5 - RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo, così come calcolato nell'allegato documento "Calcolo dei corrispettivi", è da ritenersi "a corpo" e pertanto fisso ed invariabile senza possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito alla redazione del progetto definitivo. Il corrispettivo comprende altresì eventuali integrazioni che l'affidatario dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento del servizio affidato.

Art. 6 - PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento della prestazione.

Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l'espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque controinteressati del Comune di Bologna nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.

L'affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel **Patto di integrità in materia di contratti pubblici** del Comune di Bologna che, come esposto all'art. 1 del Patto medesimo, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Bologna, le sue Istituzioni ("l'Amministrazione aggiudicatrice"), e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza riguarda anche i soggetti cosiddetti "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di Bologna e dalle sue Istituzioni a seguito della procedura di affidamento.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di affidatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto del contratto.

L'affidatario è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel **Codice di Comportamento del Personale del Comune di Bologna** approvato con Delibera di Giunta n. 327/2013, finalizzato ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

L'applicazione di tale Codice è richiamata nelle disposizioni finali del Codice stesso, anche per i "lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti, anche imprenditoriali, fornitori di beni, servizi od opere che svolgono la loro attività a favore del Comune di Bologna ovvero nelle strutture del Comune di Bologna" per i quali, nei relativi bandi e contratti, sono previste disposizioni specifiche di rispetto del medesimo Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza del contratto stipulato in caso di inosservanza.

Art. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta stazione appaltante e/o dell'affidatario stesso e/o di terzi in occasione del presente appalto.

L'affidatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'affidatario si impegna, a effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 24 del D.P.R. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario deve essere munito, dalla data di stipula del contratto, di una polizza di responsabilità civile e professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà avere un massimale pari ad € 1.500.000,00.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico sia coperto da una polizza Professionale generale per

l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai paragrafi precedenti per lo specifico intervento.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura indicata al comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dall'art. 103, comma 2, del Codice. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva di cui sopra, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 93, comma 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo del 80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di verifica di conformità del contratto, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'affidatario di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni contemplate all'art. 3 del presente capitolato, ecc.).

Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale, per la sottoscrizione del relativo contratto saranno richieste le stesse garanzie di cui al presente articolo.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto, disciplinato dall'art.105 del Codice, è ammesso nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del medesimo Codice.

L'affidatario che intenda avvalersi del subappalto è tenuto al rispetto integrale di quanto prescritto all'art. 105 del Codice.

Per quanto riguarda i sub-contratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante le informazioni precisate nel medesimo comma (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto della prestazione affidata).

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della stazione appaltante conseguente ad apposita istanza presentata dall'affidatario ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- che l'affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto dei limiti (30% dell'importo complessivo del contratto) di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
- che non sussista in capo al subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e che il medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'espletamento della prestazione affidatagli.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo. E' data altresì alla stazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3, comma 2, della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'affidatario, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'affidatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 , ai sensi dell'art 105, comma 8, del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del medesimo Codice.

Art. 9 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica.

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sarà effettuata dall'amministrazione a seguito della presentazione dei rapporti finali di controllo nei tempi di legge.

La verifica deve attestare che le attività siano svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

Dell'esito della verifica è data immediata comunicazione all'aggiudicatario, mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016, l'affidatario ha diritto a richiedere l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall' art. 207 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 in merito alla possibilità di riconoscere l'anticipazione nella misura del 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati , che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte.

Il pagamento del corrispettivo, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara all'importo a base di gara, sarà effettuato, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni, con le seguenti modalità:

- 20 % dell'importo contrattuale all'emissione del primo RIC;
- 50% dell'importo contrattuale all'emissione del RFC;
- saldo all'avvenuta emissione del Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art.102 del Codice. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

A decorrere dalla data del 31/3/2015, Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art.25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate al COMUNE DI BOLOGNA.

Ai fini della fatturazione elettronica il Responsabile del Procedimento comunicherà all'affidatario i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice Intervento
- Impegno
- Codice beneficiario.

Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

- l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato – ai sensi della L. 136/2010 - come meglio esplicitato di seguito nel presente articolo;
- gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà all'affidatario il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, da emettersi nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo in epigrafe. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'affidatario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii., l'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e del codice unico di progetto CUP. A tal fine, l'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola di tracciabilità dei pagamenti.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Servizio opzionale

Nell'eventuale affidamento del servizio opzionale i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, secondo le seguenti modalità:

- 10 % dell'importo contrattuale all'emissione di ogni RIC fino al raggiungimento del 50% ;
- 30% dell'importo contrattuale all'emissione del RFC;
- saldo all'avvenuta emissione del Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art.102 del Codice. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 12 - PENALI

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il R.U.P. può procedere all'applicazione di penali. I ritardi sono da intendersi decorrenti da ognuna delle scadenze, anche intermedie, individuate all'art.3 del presente capitolato.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e

resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non eseguito a spese dell'affidatario.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'affidatario per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui al precedente art. 7.

Le penali sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti in misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, qualora si verificano ritardi rispetto ai termini contrattuali, provvederà tempestivamente a contestare il ritardo dell'affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla stazione appaltante entro 5 giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo dell'affidatario. La penale non sarà applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'affidatario.

Qualora si verificano ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comporterebbero l'applicazione di una penale complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108 comma 4 del Codice il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dell'appalto e inoltre nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. È consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il

pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, come stabilito dall'art 109, commi 1 e 2, del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'affidatario, con preavviso di almeno 20 giorni.

Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D. Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.:

- che i dati personali forniti dallo stesso saranno raccolti presso le strutture organizzative della committenza per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente per finalità inerenti la gestione del rapporto con il professionista.
- che le medesime informazioni potranno essere indicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
- di godere dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196 tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ovvero di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Bologna.

L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato D.lgs. 196/2003 e ss.mm., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o subappaltatori, nell'espletamento dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi di sorta nei confronti della stazione appaltante, sollevando pertanto espressamente l'amministrazione aggiudicatrice, ed ogni singolo Comune partner coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni, da qualsiasi responsabilità che a riguardo gli venisse mossa.

L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di

condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'affidatario ha, inoltre, l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Ai fini dell'esecuzione delle attività richieste l'affidatario è obbligato a:

- garantire la realizzazione delle attività, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dalla stazione appaltante;
- accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
- rispettare i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico definiti e proposti in sede di gara;
- rispettare i tempi di attuazione previsti nel contratto, come stabilito nell'art. 3 del presente Capitolato;
- osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla stazione appaltante.

Sono, inoltre, a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri e le spese per:

- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sul lavoro, sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale;
- di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara in GUCE, GURI e sui quotidiani, ai sensi del DM MIT 02.12.2016, art. 5 co. 2 che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di reiterata mancata osservanza di quanto precedentemente indicato la stazione appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 16.

Art. 18 - AVVERTENZE

Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente accetta senza alcuna condizione tutte le norme espresse nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di gara, tra le quali anche la possibilità che la stazione appaltante non dia esecuzione alle opzioni di cui al precedente art. 1 del presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento del servizio o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano

avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'individuazione del vincitore ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.

Art. 19 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Bologna sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Bologna con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del DLgs 56/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato tecnico, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016, alle Linee guida ANAC e ai decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 ss.mm. per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D. Lgs. n.50/2016, al D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Bologna, nonché alle norme speciali vigenti in materia di servizi e di contratti pubblici in genere e al Codice Civile, se ed in quanto applicabili che l'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 22 - REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Si riportano i referenti tecnici interni all'Amministrazione Comunale di Bologna a cui fare riferimento nel corso della progettazione delle opere:

Comune di Bologna – Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna

Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Giancarlo Sgubbi

tel. 051 2193055 e-mail: giancarlo.sgubbi@comune.bologna.it

Direttore per l'Esecuzione del Contratto:

Ing. Mirka Rivola

tel. 051 2193484 e-mail: mirka.rivola@comune.bologna.it